



GIUNTA REGIONALE

Seduta del **20 DIC. 2016** Deliberazione N. **867**

L'anno il giorno del mese di **20 DIC. 2016**

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal
Sig. Presidente **Dott. Luciano D'ALFONSO**
con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. LOLLI Giovanni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. DI MATTEO Donato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. GEROSOLIMO Andrea	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. PAOLUCCI Silvio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. PEPE Dino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. SCLOCCO Marinella	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario **Daniela Valenza**

OGGETTO

APPROVAZIONE "LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DEGLI STANDARD FORMATIVI E DEI CRITERI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI DI APPRENDISTATO - D.Lgs. 81/2015"

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- il D. Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 recante " *Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi della L. 28 marzo 2003, n. 53*";
- il D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 recante " *Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali ed informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4 comma 58, 68 della L. 28 giugno 2012, n. 92*";
- le " *Linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere*" approvate il 20 febbraio 2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;
- la Legge 10 dicembre 2014, n. 183 recante " *Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro*";

- il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante “*Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”;
- il Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015 “*Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, comma 1, del D.lgs. 81/2015*”;
- il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 “*Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”

CONSIDERATO CHE:

- il D. Lgs. 167/2011, cosiddetto Testo Unico dell'Apprendistato, è stato abrogato dal D.Lgs. 81/2015 che ha delineato un nuovo quadro normativo in materia, ridefinendo l'articolazione dell'apprendistato nelle seguenti tipologie o livelli:
 - a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (art. 43) – apprendistato di I livello;
 - b) apprendistato professionalizzante (art. 44) – apprendistato di II livello;
 - c) apprendistato di alta formazione e di ricerca (art. 45) – apprendistato di III livello;
- il citato D.Lgs. 81/2015 introduce importanti novità sulle due tipologie formative del contratto di apprendistato di I e III livello, mentre per quanto concerne l'apprendistato professionalizzante di II livello le poche novità si concentrano sul comma 1 dell'art. 44;
- il D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 prevede, infatti, che l'apprendistato di I e III livello integrino organicamente in un sistema duale, formazione e lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali di cui al repertorio nazionale - art. 8 del D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, nell'ambito del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF);
- in attuazione dell'art. 46, comma 1 del D. Lgs. 81/2015, con Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015 sono stati definiti gli standard formativi dell'apprendistato ed i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato di I e III livello;
- ai sensi dell'art. 44 del Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, l'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante di II livello è rimessa alla disciplina regionale, sentite le parti sociali e tenuto conto di quanto previsto nelle “*Linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere*” approvate il 20 febbraio 2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;
- ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, così come modificato dal D.Lgs. 185/2016, la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione (III livello) è rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, per i soli profili che attengono alla formazione, sentite le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le Università, gli Istituti Tecnici Superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico;
- nonostante le novità introdotte dal D.Lgs. 185/2016, l'attuale Governo regionale, in ogni caso, nell'ambito del nuovo quadro legislativo vigente in materia di formazione e lavoro e di politiche sociali, aveva già adottato una nuova e diversa strategia di programmazione, basata sulla partecipazione sociale, sull'integrazione e sul coordinamento delle politiche, sul coinvolgimento attivo dei destinatari delle azioni, sulla semplificazione delle procedure e sull'innovazione tecnologica, culminate con la stipula del “*Patto per lo Sviluppo*” e della “*Carta di Pescara*”;
- con D.G.R. 28 aprile 2016 n.267 è stata istituita la “*Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro*” nell'ambito della quale costituiscono in particolare oggetto di concertazione tra le parti le proposte della Giunta Regionale per la definizione di indirizzi di programmazione delle politiche del lavoro, servizi per il lavoro, orientamento e formazione professionale, di interventi mirati di sostegno all'occupazione e di politiche dell'istruzione;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 92 in data 7 novembre 2016, si è proceduto alla costituzione della citata “*Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro*”;

SENTITA la Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro nella seduta del 24.11.2016 sui contenuti del documento contenente le *"Linee guida per la definizione degli standard formativi e dei criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato - D.Lgs. 81/2015"* (ALLEGATO A);

CONSIDERATO che l'obiettivo principale è quello di valorizzare l'istituto dell'apprendistato quale strumento di promozione dell'occupazione dei giovani e della loro crescita personale e professionale;

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo mira pertanto a riordinare, in maniera organica ed innovativa, le disposizioni regionali vigenti in materia di apprendistato;

DATO ATTO che per la prima fase di attuazione degli interventi per la realizzazione dei percorsi in apprendistato, sul competente capitolo di spesa 51635/2, Mis. 01, Progr. 12, Macroacc. 03, Piano dei Conti 1.03.02.15.000, la disponibilità finanziaria è di € 3.099.740,00 a valere sulle risorse statali per il finanziamento dell'attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, trasferite con i seguenti provvedimenti:

- quanto ad € 1.419.920,00 riferite all'annualità 2013, assegnate con Decreto Direttoriale della Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 869/ /Segr DG /2013 in data 12.11.2013, accertate con determina dirigenziale n. 101/DL.29 in data 4.07.2014 e riscritte nell'esercizio finanziario 2016 a seguito di variazione nello stato di previsione della spesa, autorizzato con determina dirigenziale n. DPB007/2 in data 09.02.2016;
- quanto ad € 1.242.752,00 riferite all'annualità 2014, assegnate con Decreto Direttoriale della Direzione Generale per le Politiche Attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.D.D. 1/II/2015 in data 26 gennaio 2015, accertate con determina dirigenziale n. 137/DPG007 in data 1.12.2015 e riscritte nell'esercizio finanziario 2016 a seguito di variazione nello stato di previsione della spesa, autorizzato con determina dirigenziale n. DPB007/2 in data 09.02.2016;
- quanto ad € 437.068,00 riferite all'annualità 2015, assegnate con Decreto Direttoriale della Direzione Generale delle Politiche Attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.70/2016 in data 04.04.2016, accertate con determina dirigenziale n. 183/DPG007 in data 20.10.2016.

PRECISATO che tali risorse potranno essere integrate con l'utilizzo di residui e/o economie di spesa di annualità pregresse, o con ulteriori risorse regionali o comunitarie, che saranno eventualmente rese disponibili;

TENUTO CONTO che una quota fino al 10% del totale delle risorse statali può essere utilizzata per il finanziamento di azioni di sistema e di accompagnamento collegate all'attività formativa in apprendistato non coperte da altri finanziamenti di origine nazionale o comunitaria;

TENUTO CONTO che l'apprendistato professionalizzante è attualmente la tipologia contrattuale prevalentemente utilizzata, non solo nella nostra Regione, ma anche nelle altre realtà regionali, così come confermato dai monitoraggi che l'ISFOL pubblica annualmente;

TENUTO CONTO, altresì, che si rende necessario ed urgente rendere nuovamente disponibile nella nostra Regione l'offerta formativa pubblica finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante, secondo un innovativo e sperimentale sistema di formazione a *"Catalogo"*, teso a rendere lo stesso sistema sempre più efficace, efficiente e di qualità, garantendo anche un maggiore e più idoneo sistema di controlli, di monitoraggio e di sanzioni;

DATO ATTO che con D.G.R. 11 agosto 2016, n. 528, nell'ambito del POR FSE Abruzzo 2014 - 2020 Obiettivo *"Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"*, è stato approvato il Piano Operativo FSE 2016-2018;

DATO ATTO che nel Piano Operativo FSE 2016-2018 è previsto l'intervento denominato *"Rilancio della leFP e sistema duale"*, che mira a rafforzare il sistema duale nell'ambito degli ordinari percorsi leFP, caratterizzato da una formazione di qualità che coniuga organicamente formazione e lavoro, mediante il ricorso all'apprendistato di 1° livello, atteso peraltro che le scarse risorse economiche trasferite alla Regione Abruzzo per la sperimentazione dello stesso sistema duale non hanno consentito di sviluppare al momento significative e diffuse esperienze e che pertanto si intende ampliare e potenziare la stessa sperimentazione;

RITENUTO che il predetto intervento si pone in linea con il percorso "ideale" immaginato, nella nuova disciplina sull'apprendistato (D.Lgs. 81/2015), dal Legislatore per cui la "scuola" e nel caso specifico l'istruzione e formazione professionale regionale - sotto anche l'influsso degli obblighi sull'alternanza della Buona Scuola (L. 107/2015) - si fa promotrice di progetti di apprendistato. In questa luce si chiariscono, infatti, le previsioni contenute nell'art. 43, comma 6 del D.Lgs. 81/2015, nell'articolo 6 del Decreto interministeriale del 12 ottobre 2015 e successivamente nell'articolo 3 dello schema di protocollo allegato allo stesso;

RITENUTO necessario, al fine del raggiungimento dell'obiettivo finale teso al "decollo" dell'apprendistato di I livello anche nella nostra Regione, di incentivare e valorizzare, facendo ricorso alle citate risorse statali per l'attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, tutte quelle attività aventi natura aggiuntiva, strumentale e complementare, così come richiesto dalla nuova e recente riforma (D.Lgs. 81/2015), qualora il percorso formativo avviato nell'ambito dei citati e ordinari percorsi IeFP, contenuti nel POR FSE Abruzzo 2014-2018, prosegua con la formazione in contesto lavorativo, attraverso l'accompagnamento e la sottoscrizione di contratti di apprendistato di I livello. Formazione quest'ultima caratterizzata da una indubbia e maggiore complessità ed impegno, nonché da un carattere di particolare innovatività per gli Organismi di formazione che li erogano;

TENUTO CONTO che l'incentivazione e la valorizzazione delle citate attività aggiuntive, strumentali e complementari richieste da un percorso formativo ordinario che prosegue in apprendistato, sono da considerarsi come azioni di sistema e di accompagnamento e pertanto il loro importo non può superare la quota del 10% delle risorse statali assegnate;

DATO ATTO che gli interventi in materia di apprendistato di alta formazione e ricerca (III livello) trovano invece adeguato finanziamento nell'ambito della nuova programmazione POR Abruzzo FSE 2014-2020, per un importo di € 1.950.000,00. Nel Piano Operativo 2016-2018, infatti, è previsto l'intervento n. 12 denominato "Integrare la Strategia di Specializzazione Intelligente S3", integrato con le risorse POR FESR 14-20, nell'ambito del quale sono previsti percorsi di apprendistato di alta formazione calibrati sulle esigenze di ricerca e sviluppo dei Domini coinvolti nella S3 regionali. Sono previsti n. 100 percorsi formativi di apprendistato di III livello per un totale di € 1.050.000,00 (per ciascun apprendista è riconosciuta, attraverso voucher, la somma di € 6.000 per servizi formativi addizionali erogati da istituzioni formative o enti di ricerca ed € 4.500 per servizi formativi a carico del datore di lavoro) + n. 100 voucher, per un totale di € 900.000,00, per incentivi all'assunzione a tempo pieno rivolti ad imprese che assumo con contratto di apprendistato di alta formazione (€ 9.000 ciascuno);

RITENUTO, alla luce delle ragioni finora espresse, di dover ripartire l'attuale disponibilità finanziaria di € 3.099.740,00, a valere sulle risorse statali per il finanziamento dell'attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, nel modo seguente:

- € 90.000,00 per azioni di sistema e di accompagnamento per l'incentivazione e la valorizzazione delle attività aggiuntive, strumentali e complementari richieste da un percorso formativo in apprendistato di 1° livello rispetto a quello ordinario avviato nell'ambito dell'intervento denominato "Rilancio della IeFP e sistema duale", inserito nel POR FSE Abruzzo 2014-2020, a valere sulla quota del 10% delle risorse statali trasferite per l'attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato e riferita all'annualità 2014 (pari ad € 1.242.752,00). Il finanziamento delle citate attività sarà oggetto di un separato "Avviso" rispetto al bando FSE;

- € 3.009.740,00 per il finanziamento dell'offerta formativa pubblica tesa all'acquisizione delle competenze di base e trasversali nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante (II livello), a valere sull'intero finanziamento trasferito dallo Stato per l'annualità 2013 (pari ad € 1.419.920,00), alla restante parte del finanziamento riferito all'annualità 2014 (€ 1.152.752,00) e all'annualità 2015 (€ 437.068,00);

RITENUTO, quindi, necessario:

- ✓ procedere all'approvazione delle "Linee guida per la definizione degli standard formativi e dei criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato - D.Lgs. 81/2015" (Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- ✓ demandare al Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università l'adozione di tutti i necessari provvedimenti, nel rispetto della ripartizione delle risorse economiche stabilite nella presente deliberazione e secondo gli indirizzi contenuti nelle citate "Linee guida", per:
 - la definizione della modalità di costituzione e gestione del sistema a "Catalogo" dell'offerta formativa pubblica nell'apprendistato professionalizzante e del relativo avviso per l'invito a presentare candidature da parte degli Organismi di Formazione accreditati per l'ammissione allo stesso;
 - il contestuale finanziamento in favore degli apprendisti dei percorsi formativi a domanda individuale, mediante voucher;
 - la definizione dell'avviso per la valorizzazione delle attività aggiuntive, strumentali e complementari richieste da un percorso formativo in apprendistato di 1° livello rispetto a quello ordinario avviato nell'ambito dell'intervento denominato "Rilancio della IeFP e sistema duale", inserito nel POR Abruzzo FSE 2014-2020.

VISTA la L.R. n. 77, del 14/09/1999, e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO che il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, ricerca e Università, con la sottoscrizione del presente atto, ne attesta la regolarità e la legittimità;

A VOTI UNANIMI E PALESI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. **di approvare** le *“Linee guida per la definizione degli standard formativi e dei criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato – D.Lg.s 81/2015” (ALLEGATO A)*;

2. **di demandare** al Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università l'adozione di tutti i necessari provvedimenti, nel rispetto della ripartizione delle risorse economiche stabilite nella presente deliberazione e secondo gli indirizzi contenuti nelle citate *“Linee guida”*, per:


- la definizione della modalità di costituzione e gestione del sistema a *“Catalogo”* dell'offerta formativa pubblica nell'apprendistato professionalizzante e del relativo avviso per l'invito a presentare candidature da parte degli Organismi di Formazione accreditati per l'ammissione allo stesso;
- il contestuale finanziamento in favore degli apprendisti dei percorsi formativi a domanda individuale, mediante voucher;
- la definizione dell'avviso per la valorizzazione delle attività aggiuntive, strumentali e complementari richieste da un percorso formativo in apprendistato di 1° livello rispetto a quello ordinario avviato nell'ambito dell'intervento denominato *“Rilancio della IeFP e sistema duale”*, inserito nel POR Abruzzo FSE 2014-2020.

3. **di stabilire** la ripartizione dell'attuale disponibilità finanziaria di € 3.099.740,00, a valere sulle risorse statali per il finanziamento dell'attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, nel modo seguente:

- € 90.000,00 per azioni di sistema e di accompagnamento per l'incentivazione e la valorizzazione delle attività aggiuntive, strumentali e complementari richieste da un percorso formativo in apprendistato di 1° livello rispetto a quello ordinario avviato nell'ambito dell'intervento denominato *“Rilancio della IeFP e sistema duale”*, inserito nel POR FSE Abruzzo 2014-2020, a valere sulla quota del 10% delle risorse statali trasferite per l'attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato e riferita all'annualità 2014 (pari ad € 1.242.752,00). Il finanziamento delle citate attività sarà oggetto di un separato *“Avviso”* rispetto al bando FSE;

- € 3.009.740,00 per il finanziamento dell'offerta formativa pubblica tesa all'acquisizione delle competenze di base e trasversali nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante (II livello), a valere sull'intero finanziamento trasferito dallo Stato per l'annualità 2013 (pari ad € 1.419.920,00), alla restante parte del finanziamento riferito all'annualità 2014 (€ 1.152.752,00) e all'annualità 2015 (€ 437.068,00);

4. **di disporre** la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul B.U.R.A.T e sul sito del competente Dipartimento: www.abruzzolavoro.eu, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione *“Amministrazione trasparente”*.




**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE,
RICERCA e UNIVERSITA' (Art. 14 L.R. 77/99):**

SERVIZIO: LAVORO


UFFICIO: ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

L'Estensore
Giuseppe Angelozzi



(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Claudio Sciorilli Borrelli




(firma)

Il Dirigente del Servizio

vacante
Il Direttore
Dott. Tommaso Di Rino

(firma)

Il Direttore Regionale
Dott. Tommaso Di Rino



(firma)

Il Componente la Giunta

Avv. Andrea Gerosolimo




(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta

F.to Avv. Daniela Valenza

(firma)



Il Presidente della Giunta

F.to Dott. Luciano D'Alfonso

(firma)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Aquila, li _____

23 DIC 2015



Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta



(firma)

Allegato A



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO: SVILUPPO ECONOMICO POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE,
RICERCA E UNIVERSITA'

**LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DEGLI STANDARD FORMATIVI
E DEI CRITERI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE
DEI PERCORSI DI APPRENDISTATO (D.LGS. 81/2015)**

REGIONE ABRUZZO



La presente copia, composta di
n° *44* facciate, è conforme
all'originale espresso da questo
Ufficio.

Salvo
Dr. **Cesario SCORILLI BOARELLI**
01 DIC, 2016

ALLEGATO come parte integrante alla deli-
berazione n. *867* del **20 DIC. 2016**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Avv. Daniela Valenza)

[Signature]

Sommario

- DISCIPLINA GENERALE DELL'APPRENDISTATO NEL SISTEMA DUALE: LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DEGLI STANDARD FORMATIVI E DEI CRITERI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI IN APPRENDISTATO DI I e III LIVELLO, ai sensi del D. Lgs.15 giugno 2015, n. 81 (artt. 43 e 45) e del Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015
.....da pag 3 a pag 22

- LINEE GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI NELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE DI II LIVELLO, ai sensi del D. Lgs.15 giugno 2015, n. 81 art. 44
.....da pag 23 a pag 44



DISCIPLINA GENERALE DELL'APPRENDISTATO NEL SISTEMA DUALE:

**LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DEGLI STANDARD FORMATIVI E DEI
CRITERI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI IN
APPRENDISTATO DI I e III LIVELLO**


ai sensi del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (artt. 43 e 45)
e del Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015

REGIONE ABRUZZO



Sommario

PREMESSA	5
PARTE I	6
DISCIPLINA GENERALE DELL'APPRENDISTATO NEL SISTEMA DUALE	6
ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE, TIPOLOGIA DEI PERCORSI E FINALITA'	6
ART. 2 - REQUISITI E RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO E DELL' ISTITUZIONE FORMATIVA	7
ART. 3 - FORMAZIONE INTERNA E ESTERNA, ATTIVAZIONE E DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO, STANDARD FORMATIVI.....	8
ART. 4 - PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE (PFI)	8
ART. 5 - TUTOR AZIENDALE E TUTOR FORMATIVO.....	9
ART. 6 - VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE.....	10
ART. 7 - ESAMI FINALI PERCORSI	10
ART. 8 - MONITORAGGIO	10
ART. 9 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA.....	11
ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI.....	11
PARTE II.....	12
APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE, IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE E IL CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE (I LIVELLO)12	
ART. 11 - DESTINATARI	12
ART.12 - DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO DI I LIVELLO ED EROGAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA	12
ART. 13 - REQUISITI DESTINATARI, STANDARD FORMATIVI, LIMITI DURATA FORMAZIONE ESTERNA14	
PARTE III.....	17
APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA (III LIVELLO).....	17
ART. 14 - DESTINATARI	17
ART.15 - DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO DI III LIVELLO	17
ART. 16 - REQUISITI DESTINATARI, STANDARD FORMATIVI, LIMITI DURATA FORMAZIONE ESTERNA19	



PREMESSA

Il D. Lgs. 15 giugno 2015 n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” ha abrogato il D. Lgs. n. 167/2011 facendo salva la disciplina transitoria.

Il D. Lgs. n. 81/2015 ha disposto all’art. 41 comma 3 che l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e quello di alta formazione e ricerca integrano organicamente, in un *sistema duale*, formazione e lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nell’ambito del Quadro europeo delle qualificazioni.

Il Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015, di seguito Decreto Interministeriale, emanato in attuazione dell’articolo 46 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2015, definisce gli standard formativi dell’apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226.

Con le presenti linee guida, la Regione Abruzzo intende recepire gli “standard formativi” relativi all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (I livello) e all’apprendistato di alta formazione e ricerca (III livello) e regolamentare ai sensi dell’art. 43, comma 3 e dell’art. 45 comma 4 del D. Lgs. n. 81/2015, così come modificato dall’art. 1 comma 1 del D. Lgs. 24 settembre 2016, n. 185, i soli profili formativi, nell’ambito della potestà regolamentare in materia di legislazione esclusiva ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione.

La Regione Abruzzo garantisce pari opportunità tra uomini e donne nella regolamentazione e nell’attuazione delle presenti linee guida. L’uso del genere maschile per indicare le persone è dovuto solo ad esigenze di semplicità del testo.



PARTE I

Disciplina generale dell'apprendistato nel sistema duale

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE, TIPOLOGIA DEI PERCORSI E FINALITA'

1. Le presenti linee guida recepiscono gli standard formativi, definiti con Decreto interministeriale in data 12 ottobre 2015, ai sensi dell'art. 46, comma 1 del D. Lgs. 15 giugno 2015 n. 81, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 226 del 2005 (livelli essenziali dell'offerta formativa), nonché i criteri e le modalità di attuazione delle seguenti tipologie di apprendistato:

a) apprendistato di I livello (art. 43 del D. Lgs. n. 81/2015) finalizzato:

- al conseguimento della Qualifica e del Diploma professionale;
- al conseguimento del Diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di istruzione e formazione professionale nell'ambito dell'indirizzo professionale corrispondente;
- al conseguimento del Diploma di istruzione secondaria superiore;
- al conseguimento del Certificato di specializzazione tecnica superiore - IFTS;
- alla frequenza del corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato di cui all'art. 15, comma 6, del D.Lgs. 226/2005;


b) apprendistato di III livello (art. 45 del D. Lgs. n. 81/2015) finalizzato:

- al conseguimento del Diploma di Istruzione Tecnica Superiore - ITS;
- al conseguimento del Diploma di Alta formazione artistica, musicale, e coreutica;
- al conseguimento del Diploma di Laurea triennale;
- al conseguimento del Diploma di Laurea magistrale;
- al conseguimento del Diploma di Laurea magistrale a ciclo unico (di durata quinquennale ed esennale);
- al conseguimento di un Master universitario di I e II livello;
- al conseguimento di un Dottorato di ricerca;

I percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e di ricerca possono, inoltre, essere finalizzati al conseguimento di qualificazioni professionali per lo svolgimento di:

- Attività di ricerca;
- Praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.


2. Le presenti linee guida trovano applicazione nei percorsi formativi, scolastici ed universitari di qualsiasi ordine e grado e in sede di prima applicazione limitatamente a quelli attualmente attivati e disponibili in Regione Abruzzo.



3. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, attraverso la diffusione delle tipologie di contratto di apprendistato di cui al comma 1, la Regione Abruzzo - nel limite delle risorse disponibili e in collaborazione con tutti i soggetti istituzionali e formativi interessati - attua una strategia condivisa finalizzata a diffondere la conoscenza di tali tipologie di contratto, a migliorare le condizioni che determinano il *matching* tra giovani, imprese ed istituzioni formative per l'assunzione in apprendistato, a qualificare la relativa offerta formativa.

ART. 2 - REQUISITI E RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO E DELL' ISTITUZIONE FORMATIVA

1. Il datore di lavoro è il soggetto giuridico titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva.
2. Ai fini dell'attivazione del contratto di apprendistato di I e III livello di cui all'art. 1 delle presenti linee guida e per poter consentire lo svolgimento della formazione interna, il datore di lavoro deve possedere le capacità strutturali, tecniche e formative previste dall'art. 3 del Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015.
3. L'offerta formativa in apprendistato, in coerenza con la tipologia del percorso prescelto, è realizzata dalle "istituzioni formative", così come individuate all'articolo 2 del Decreto Interministeriale in data 12 ottobre 2015.
4. Ai fini dell'attivazione del contratto di apprendistato, l'istituzione formativa, presso la quale lo studente è iscritto - d'intesa con il datore di lavoro - informa i giovani e, nel caso di minorenni, i titolari della responsabilità genitoriale, con modalità tali da garantire la consapevolezza della scelta, anche ai fini degli sbocchi occupazionali, attraverso iniziative di informazione e diffusione idonee ad assicurare la conoscenza:
 - a) degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato e della coerenza tra le attività e il settore di interesse del datore di lavoro con la qualificazione da conseguire;
 - b) dei contenuti del protocollo di cui all'art. 3, comma 4 e del piano formativo individuale;
 - c) delle modalità di candidatura e di selezione degli apprendisti;
 - d) del doppio "status" di studente e di lavoratore, per quanto concerne l'osservanza delle regole comportamentali nell'istituzione formativa e nell'impresa e, in particolare, delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli obblighi di frequenza delle attività di formazione interna ed esterna.
5. I soggetti interessati al percorso di apprendistato presentano la domanda di candidatura mediante comunicazione scritta all'istituzione formativa.
6. L'individuazione degli apprendisti è compiuta dal datore di lavoro, sulla base dei criteri e procedure predefiniti, sentita anche l'istituzione formativa, nel rispetto dei principi di trasparenza e di pari opportunità di accesso, mediante eventuale somministrazione di questionari di orientamento professionale ed effettuazione di colloquio individuale ovvero attraverso percorsi propedeutici di alternanza scuola - lavoro o tirocinio al fine di evidenziare motivazioni, attitudini, conoscenze, anche in ragione del ruolo da svolgere in azienda.



ART. 3 - FORMAZIONE INTERNA E ESTERNA, ATTIVAZIONE E DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO, STANDARD FORMATIVI

1. L'organizzazione didattica dei percorsi di apprendistato di I e III livello, si articola in periodi di "formazione interna" e "formazione esterna", che assumono valore di "apprendimento formale", ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13. La formazione interna, che si svolge sul posto di lavoro, e la formazione esterna, che si svolge presso l'istituzione formativa, si integrano organicamente ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali. I periodi di formazione interna ed esterna sono articolati anche secondo le esigenze formative e professionali dell'impresa e le competenze tecniche e professionali correlate agli apprendimenti ordinamentali che possono essere acquisiti in impresa. I percorsi sono concordati dall'istituzione formativa e dal datore di lavoro e sono attuati sulla base del protocollo di cui al comma 3.

2. I criteri per la definizione della durata dei contratti di apprendistato di I e III livello nonché della durata della formazione interna ed esterna e degli standard formativi sono stati definiti con gli artt. 4 e 5 del Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015.

3. L'istituzione formativa e il datore di lavoro, ai sensi degli artt. 43, comma 6 (I livello) e 45 comma 2 (III livello) del D. Lgs. 81/2015, sottoscrivono un protocollo che definisce i contenuti e la durata della formazione interna ed esterna all'impresa, redatto secondo lo schema costituente l'Allegato n. 1 al Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015.

4. Il datore di lavoro è responsabile esclusivamente per l'attività, anche formativa, svolta presso l'impresa secondo il calendario e l'articolazione definita nell'ambito del piano formativo individuale dell'apprendista.

5. La frequenza, invece, della formazione esterna dell'apprendista si svolge sotto la responsabilità della istituzione formativa, ivi compresi gli aspetti assicurativi e di tutela della salute e della sicurezza.

Art. 4 - PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE (PFI)

1. Il D. Lgs. 81/2015, all'art. 42, comma 1, stabilisce che il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il Piano Formativo Individuale, definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o degli enti bilaterali, che va allegato al contratto, di cui costituisce parte integrante.

Nell'apprendistato di I e III livello il PFI è redatto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro secondo lo Schema allegato al Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015 (Allegato 1a) che stabilisce il contenuto e la durata della formazione dei percorsi di cui all'art. 1, comma 1, e contiene altresì, i seguenti elementi:

- a) i dati relativi all'apprendista, al datore di lavoro, al tutor formativo e al tutor aziendale;
- b) ove previsto, la qualificazione da acquisire al termine del percorso;
- c) il livello di inquadramento dell'apprendista;



- d) la durata del contratto di apprendistato e l'orario di lavoro;
- e) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.

2. Il piano formativo individuale deve contemplare anche la formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e quella relativa alla disciplina lavoristica di riferimento.

3. Il piano formativo individuale può essere modificato nel corso del rapporto, a seguito di concordi valutazioni dell'apprendista e dell'impresa anche su richiesta dei tutor formativi esterni ed interni, ferma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso.

ART. 5 - TUTOR AZIENDALE E TUTOR FORMATIVO

1. Il tutor formativo e il tutor aziendale sono individuati nel piano formativo individuale, rispettivamente dalla istituzione formativa e dal datore di lavoro e garantiscono l'integrazione tra la formazione interna ed esterna. La funzione tutoriale è finalizzata a promuovere il successo formativo degli apprendisti, a favorire il raccordo didattico e organizzativo tra l'istituzione formativa e l'impresa e si esplica nell'affiancamento dell'apprendista nel percorso di apprendimento e nel monitoraggio costante del suo corretto svolgimento.


2. Il tutor formativo assiste l'apprendista nel rapporto con l'istituzione formativa, monitora l'andamento del percorso e interviene nella valutazione iniziale, intermedia e finale del periodo di apprendimento.

3. Il tutor aziendale, che può essere anche il datore di lavoro, favorisce l'inserimento dell'apprendista nell'impresa, lo affianca e lo assiste nel percorso di formazione interna, gli trasmette le competenze necessarie allo svolgimento delle attività lavorative e, in collaborazione con il tutor formativo, fornisce all'istituzione formativa ogni elemento atto a valutare le attività dell'apprendista e l'efficacia dei percorsi formativi.

4. Il tutor formativo ed il tutor aziendale collaborano alla compilazione del Dossier individuale dell'apprendista redatto secondo lo schema definito nell'Allegato 2 del Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015, e garantiscono l'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dall'apprendista al termine del periodo di apprendistato, anche in caso di risoluzione anticipata.

5. Ai fini del raccordo tra attività di formazione interna e formazione esterna possono essere previsti interventi di formazione in servizio, anche congiunta, destinata prioritariamente al tutor formativo e al tutor aziendale per la condivisione della progettazione, della gestione dell'esperienza e della valutazione dei risultati.

6. I compiti svolti dal tutor formativo possono essere riconosciuti nel quadro degli esistenti strumenti di valorizzazione della professionalità ai sensi e alle condizioni stabilite dall'art. 7, comma 6 del Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015 .



ART. 6 - VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

1. In coerenza a quanto stabilito dall'art. 8 del Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015, sulla base dei criteri ivi richiamati e compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, l'istituzione formativa anche avvalendosi del datore di lavoro, per la parte di formazione interna, effettua il monitoraggio e la valutazione degli apprendimenti, anche ai fini dell'ammissione agli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato, ne dà evidenza nel dossier individuale dell'apprendista e ne comunica i risultati a quest'ultimo e, nel caso di minorenni, ai titolari della responsabilità genitoriale.
2. Per avere diritto alla valutazione e certificazione finale di cui al presente articolo, l'apprendista, al termine del percorso deve aver frequentato almeno i tre quarti sia della formazione interna che della formazione esterna di cui al piano individuale. Laddove previsto nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, la frequenza dei tre quarti del monte ore sia di formazione interna sia di formazione esterna di cui al piano formativo individuale costituisce requisito minimo anche al termine di ciascuna annualità, ai fini dell'ammissione all'annualità successiva.
3. Le competenze acquisite dall'apprendista sono certificate dall'istituzione formativa di provenienza dello studente secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 13 del 2013, e in particolare, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni ivi disciplinati. Nel caso in cui l'apprendista non completi il percorso formativo, l'Istituzione formativa ne attesta comunque gli eventuali crediti formativi maturati anche per la parte svolta presso il datore di lavoro.

ART. 7 - ESAMI FINALI PERCORSI

1. Gli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato si effettuano, laddove previsti, in applicazione delle vigenti norme relative ai rispettivi percorsi ordinamentali, anche tenendo conto delle valutazioni espresse dal tutor formativo e dal tutor aziendale nel dossier individuale e in funzione dei risultati di apprendimento definiti nel piano formativo individuale.
2. La sospensione del giudizio in occorrenza di un debito formativo non configura attestazione di mancato raggiungimento degli obiettivi formativi ai fini dell'art. 42, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015.
3. Per gli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria superiore inseriti in percorsi di apprendistato, ai fini dell'esame di Stato, la terza prova scritta è predisposta secondo le modalità e le condizioni stabilite all'art. 8, comma 5, del Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015.

ART. 8 - MONITORAGGIO

1. I percorsi di cui all'art. 1 sono oggetto di monitoraggio e valutazione annuale da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e

della Ricerca, con il supporto di ISFOL, INDIRE e ANVUR, anche ai fini dell'aggiornamento degli standard e dei criteri generali contenuti nel Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015.

2. L'istituzione formativa per i fini stabiliti dall'art. 9, comma 1 del Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015 ed anche in relazione ai compiti istituzionali previsti dai rispettivi ordinamenti, realizza apposite azioni di monitoraggio e autovalutazione dei percorsi oggetto delle presenti linee guida.

3. Ai fini di consentire alla Regione Abruzzo di avere l'esatta cognizione delle attività formative nell'esercizio dell'apprendistato, le istituzioni formative dovranno far pervenire alla Regione una copia sia del piano formativo individuale dell'apprendista, sia una copia del dossier individuale.


ART. 9 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1. Con successivo atto della Giunta regionale, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e destinate allo scopo e, in ogni caso, previa individuazione delle attività formative finanziabili, all'esito anche di una eventuale e preventiva fase di scouting delle imprese interessate all'attivazione di contratti di apprendistato di I e III livello, saranno stabilite le modalità e le risorse a sostegno dei rispettivi percorsi formativi, secondo la tipologia e la durata della formazione, nel rispetto della regolamentazione regionale e di quanto stabilito dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Ai sensi dell'art. 47, comma 8 del D.lgs. 81/2015, i datori di lavoro che hanno sedi in più Regioni o province autonome possono fare riferimento al percorso formativo della Regione dove è ubicata la sede legale.

2. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti linee guida regionali, si rinvia al Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015 ed alla vigente normativa in materia di contratto di apprendistato. La Regione Abruzzo, trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente disciplina, si riserva di verificare, con le Parti sociali, eventuali interventi correttivi e/o integrativi, al fine di migliorare l'efficienza e la qualità dei percorsi formativi.



PARTE II

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (I livello)

ART. 11 - DESTINATARI


1. Ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. n. 81/2015 possono essere assunti con contratti di apprendistato di I livello, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25 anni, in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso ai percorsi formativi, nel rispetto delle normative e degli ordinamenti vigenti a livello nazionale e regionale.

ART. 12 - DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO DI I LIVELLO ED EROGAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA

1. La durata del contratto di apprendistato di I livello, così come stabilita dall'art. 43, comma 2, del D.lgs. 81/2015, e dall'art. 4 del Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015, è commisurata al titolo di studio da conseguire, non può, in ogni caso, essere inferiore a 6 mesi, ed è pari nel massimo alla durata dei percorsi formativi collegati.

Nella seguente tabella sono indicati i percorsi formativi che è possibile svolgere nell'ambito dell'apprendistato di I livello, la relativa durata massima contrattuale e l'istituzione formativa che eroga la formazione esterna all'impresa.

APPRENDISTATO I LIVELLO		
TIPOLOGIA DEL PERCORSO FORMATIVO	DURATA MASSIMA CONTRATTUALE	ISTITUZIONE FORMATIVA CHE EROGA LA FORMAZIONE ESTERNA
Per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale	3 anni	<ul style="list-style-type: none">- Organismi di formazione accreditati ai sensi della vigente disciplina regionale D.G.R. n. 363 del 20/07/2009 così come modificata dalla D.G.R. n. 247 del 31/03/2015- Istituzioni scolastiche che, ai sensi della disciplina regionale, erogano percorsi di istruzione e formazione professionale in regime di sussidiarietà
Per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale	4 anni	<ul style="list-style-type: none">- Organismi di formazione accreditati ai sensi della vigente disciplina regionale D.G.R. n. 363 del 20/07/2009 così come modificata dalla D.G.R. n. 247 del 31/03/2015




		- Istituzioni scolastiche che, ai sensi della disciplina regionale, erogano percorsi di istruzione e formazione professionale in regime di sussidiarietà
Per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di istruzione e formazione professionale nell'ambito dell'indirizzo professionale corrispondente	1 anno	- Organismi di formazione accreditati ai sensi della vigente disciplina regionale D.G.R. n. 363 del 20/07/2009 così come modificata dalla D.G.R. n. 247 del 31/03/2015 - Istituzioni scolastiche che, ai sensi della disciplina regionale, erogano percorsi di istruzione e formazione professionale in regime di sussidiarietà
Per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore	4 anni	Istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado
Per la frequenza del corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato di cui all'art. 15, comma 6, del D. Lgs. n. 226/2005	2 anni	Istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado
Per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore	1 anno	Strutture formative che attuano i percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008

2. La durata del contratto di apprendistato di I livello può essere prorogata fino ad un anno, per iscritto e previo aggiornamento del piano formativo individuale nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui l'apprendista abbia concluso positivamente i percorsi per la qualifica e il diploma professionale, per il consolidamento e l'acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale, previa frequenza del corso annuale integrativo di cui all'art. 15, comma 6, del D. Lgs. 226/2005;
- b) nel caso in cui, al termine dei percorsi individuati nella tabella riportata al comma 1, l'apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione superiore o il diploma di maturità professionale.

3. In coerenza con l'art. 43, comma 9 del D. Lgs. n. 81/2015, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del D. Lgs. 226/2005, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante (secondo livello). In tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato



non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui all'art. 42, comma 5 del D. Lgs. n. 81/2015.

4. Il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato di I livello, ai sensi dell'art. 43 comma 6, del D. Lgs. n. 81/2015 sottoscrive un protocollo di intesa con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto. Nell'apprendistato che si svolge nell'ambito del sistema di istruzione e formazione professionale regionale, la formazione esterna all'azienda è impartita dall'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto.

5. Per le attività formative che potranno essere svolte dai CPIA (Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti) si procederà con successivi atti d'intesa con l'Ufficio Scolastico regionale ed eventualmente le strutture formative accreditate.

ART. 13 - REQUISITI DESTINATARI, STANDARD FORMATIVI, LIMITI DURATA FORMAZIONE ESTERNA

1. La tabella seguente illustra, per ciascuna tipologia di percorso formativo, i requisiti di cui devono essere in possesso i destinatari del contratto di apprendistato di I livello, gli standard formativi ed i limiti di durata massima della formazione esterna:

TIPOLOGIA DEL PERCORSO FORMATIVO	REQUISITI DESTINATARI	STANDARD FORMATIVI (SF) e RISULTATI DI APPRENDIMENTO (RA)	LIMITI DURATA DELLA FORMAZIONE ESTERNA RISPETTO ALL'ORARIO OBBLIGATORIO DEI PERCORSI FORMATIVI
Per la qualifica di istruzione e formazione professionale	Possesso diploma di scuola secondaria di I grado	<u>SF</u> : standard definiti in attuazione degli articoli 17 e 18 del D. Lgs. 226/2005, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi del medesimo decreto e nel rispetto delle indicazioni regionali contenute nelle D.G.R. n. 854 del 10.12.2012 e n. 566 del 30.06.2015 <u>RA</u> : risultati previsti per il conseguimento della qualifica professionale	- <u>max 60%</u> per il secondo anno - <u>max 50%</u> per il terzo Nel caso in cui l'apprendistato sia attivato a partire dal I anno: - <u>max 60%</u> per il primo e secondo anno - <u>max 50%</u> per il terzo anno
Per il diploma di istruzione e formazione	Possesso di: - diploma di scuola secondaria di I grado	<u>SF</u> : standard definiti in attuazione degli articoli 17 e 18 del D.Lgs. 226/2005, che costituiscono livelli	- <u>max 60%</u> per il secondo anno - <u>max 50%</u> per il terzo e quarto



professionale	(per ammissione percorso quadriennale); - qualifica di istruzione e formazione professionale per ammissione al percorso annuale per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale nell'ambito dell'indirizzo professionale corrispondente	essenziali delle prestazioni ai sensi del medesimo decreto <u>RA:</u> risultati previsti per il conseguimento del diploma professionale	anno Nel caso in cui l'apprendistato sia attivato a partire dal 1 anno: - <u>max 60%</u> per il primo e secondo anno - <u>max 50%</u> per il terzo e quarto anno
Per il diploma di istruzione secondaria superiore	- giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore (art. 43, comma 5 D.lgs. 81/2015)	<u>SF:</u> standard definiti nell'ambito degli ordinamenti nazionali previsti dai decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010 e relativi decreti attuativi; <u>RA:</u> risultati relativi al profilo educativo, culturale e professionale dei diversi indirizzi, anche ai fini del superamento dell'esame	- <u>max 70%</u> per il secondo anno - <u>max 65%</u> per il terzo, quarto e quinto anno
Per la frequenza del corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato di cui all'art. 15, comma 6, del D.Lgs. 226/2005	- giovani che hanno superato con esito positivo il 4 anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale ed iscritti presso istituzioni scolastiche operanti in Regione Abruzzo	<u>SF:</u> standard definiti in attuazione degli articoli 17 e 18 del D.Lgs. 226/2005, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi del medesimo decreto <u>RA:</u> risultati relativi al profilo educativo, culturale e professionale dei diversi indirizzi, anche ai fini del superamento dell'esame	- max 65% dell'orario ordinamentale
Per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore	- giovani in possesso (in coerenza con i requisiti indicati all'art. 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008) di: - diploma professionale	<u>SF:</u> standard definiti in attuazione degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008; <u>RA:</u> risultati relativi alle	assunto a base di calcolo l'orario obbligatorio dei percorsi formativi, la formazione esterna non può essere superiore al <u>50%</u> dell'orario



	<p>di tecnico (art. 20, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 226/2005);</p> <ul style="list-style-type: none"> - diploma di istruzione secondaria di secondo grado; - ammissione al quinto anno dei percorsi liceali (art. 2, comma 5, del D.Lgs. 226/2005); - certificazione delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione o leFP successivi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al regolamento adottato con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139, se privi del diploma di istruzione secondaria superiore 	figure nazionali di ciascuna area tecnologica	ordinamentale
--	--	---	---------------

2. La durata complessiva del percorso è costituita dalla somma dei periodi di formazione interna ed esterna previsti dai relativi ordinamenti, con la precisazione che la formazione interna è pari alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale e le ore di formazione esterna.

3. Ai soli fini dell'esatta definizione del monte orario destinato alla formazione esterna in caso di assunzione in apprendistato di I livello di uno studente frequentante o che ha frequentato un percorso per il conseguimento della qualifica o del diploma di istruzione e formazione professionale, di un certificato di istruzione e formazione tecnica superiore o di un diploma di istruzione superiore, la percentuale delle ore di formazione esterna è calcolata sulla base delle ore ordinamentali effettive, tenendo conto delle ore di formazione già svolte prima dell'avvio del contratto stesso, accertata la coerenza con il percorso di studio e formazione già in corso.

4. In caso di interruzione o di cessazione anticipata del contratto di apprendistato di I livello è assicurato il rientro nel percorso scolastico o formativo ordinario, anche con il supporto del tutor formativo.



PARTE III

Apprendistato di alta formazione e ricerca (III livello)

ART. 14 - DESTINATARI


1. Ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 81/2015 possono essere assunti con contratti di apprendistato di III livello, i giovani di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni, in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso ai percorsi formativi, nel rispetto delle normative e degli ordinamenti vigenti a livello nazionale e regionale.

ART.15 - DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO DI III LIVELLO

1. La durata del contratto di apprendistato di III livello, così come stabilita all'art. 4 del Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015, è commisurata al titolo di studio da conseguire, non può, in ogni caso, essere inferiore a 6 mesi, ed è pari nel massimo alla durata ordinamentale dei relativi percorsi.

Nella seguente tabella sono indicati i percorsi formativi che è possibile svolgere nell'ambito dell'apprendistato di III livello, la relativa durata massima contrattuale e l'istituzione formativa che eroga la formazione esterna all'impresa.

APPRENDISTATO III LIVELLO		
TIPOLOGIA DEL PERCORSO FORMATIVO	DURATA MASSIMA CONTRATTUALE	ISTITUZIONE FORMATIVA CHE EROGA LA FORMAZIONE ESTERNA
Per il conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore (I.T.S.)	1 anno	Istituti tecnici superiori di cui agli articoli da 6 a 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 operanti in Abruzzo nell'ambito della programmazione regionale
Per il conseguimento della Laurea Triennale	3 anni	Atenei abilitati al rilascio del titolo di laurea triennale
Per il conseguimento della Laurea Magistrale	2 anni	Atenei abilitati al rilascio del titolo di laurea magistrale
Per il conseguimento della Laurea	5 anni per corso laurea	Atenei abilitati al rilascio del



a Ciclo Unico (di durata quinquennale ed esennale)	a ciclo unico di durata quinquennale 6 anni per corso laurea a ciclo unico di durata esennale	titolo di laurea a ciclo unico
Per il conseguimento di Diplomi dell'Alta Formazione, Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM)	Durata ordinamentale del relativo percorso	Istituzioni autorizzate a rilasciare titoli di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (art. 11 D.P.R. 8.7.2005, n. 212)
Per il conseguimento di Master Universitari ed equivalenti (cioè approvati dai Senati accademici delle Università o dagli Organi competenti per le Istituzioni AFAM) di I e II Livello	La durata massima dei Master di 1° e 2° livello è pari alla durata dei rispettivi percorsi formativi	Atenei abilitati al rilascio del titolo di Master universitario di I e II livello
Per il conseguimento del Dottorato di Ricerca	3 anni	Atenei abilitati al rilascio del titolo di Dottore di Ricerca
Per lo svolgimento di Attività di Ricerca	La durata dei contratti di apprendistato per attività di ricerca è definita, nell'ambito del PFI dell'apprendista, in rapporto alla durata del progetto di ricerca, da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 3 anni	- Istituzioni formative ed enti di ricerca in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza comunitaria, nazionale o regionale, aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, delle professioni, della innovazione e del trasferimento tecnologico. - Atenei abilitati al rilascio di titoli accademici
Per il Praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche	La durata massima è definita in rapporto al conseguimento dell'attestato di compiuta pratica per l'ammissione all'esame di Stato ed in coerenza con i rispettivi ordinamenti professionali e con la contrattazione collettiva nazionale, ed indicata nel piano formativo individuale	Istituzioni formative in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza comunitaria, nazionale o regionale, aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, delle professioni, della innovazione e del trasferimento tecnologico



2. La durata del contratto di apprendistato per attività di ricerca può essere prorogata fino ad un anno, per iscritto e previo aggiornamento del piano formativo individuale, in presenza di particolari esigenze legate al progetto di ricerca.


ART. 16 - REQUISITI DESTINATARI, STANDARD FORMATIVI, LIMITI DURATA FORMAZIONE ESTERNA

1. Per ciascuna tipologia di percorso formativo, i requisiti di cui devono essere in possesso i destinatari del contratto di apprendistato, gli standard formativi ed i limiti di durata massima della formazione esterna sono così definiti:


TIPOLOGIA DEL PERCORSO FORMATIVO	REQUISITI DESTINATARI	STANDARD FORMATIVI (SF) E RISULTATI APPRENDIMENTO (RA)	LIMITI DURATA DELLA FORMAZIONE ESTERNA RISPETTO ALL'ORARIO OBBLIGATORIO DEI PERCORSI FORMATIVI
Per il conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore (I.T.S.)	- Essere già iscritti al secondo anno dell'Istituto Tecnico Superiore	<p><u>SF</u>: standard definiti in attuazione degli articoli da 6 a 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008</p> <p><u>RA</u>: risultati relativi alla qualificazione da conseguire</p>	Assunto a base di calcolo l'orario obbligatorio ordinamentale, la formazione esterna non può essere superiore al 60% di tale orario
Per il conseguimento della Laurea Triennale	- Essere già iscritti ad un percorso universitario	Standard formativi definiti nell'ambito degli ordinamenti nazionali e universitari vigenti	Assunto a base di calcolo il numero dei crediti universitari (CFU), la formazione esterna non può essere superiore al 60% del numero di ore impegnate nelle lezioni frontali previste nell'ambito dei crediti formativi di ciascun



			insegnamento universitario
Per il conseguimento della Laurea Magistrale	- Essere già iscritti ad un percorso universitario	Standard formativi definiti nell'ambito degli ordinamenti nazionali e universitari vigenti	Assunto a base di calcolo il numero dei crediti universitari (CFU), la formazione esterna non può essere superiore al 60% del numero di ore impegnate nelle lezioni frontali previste nell'ambito dei crediti formativi di ciascun insegnamento universitario
Per il conseguimento della Laurea a Ciclo Unico (di durata quinquennale ed esennale)	- Essere già iscritti ad un percorso universitario	Standard formativi definiti nell'ambito degli ordinamenti nazionali e universitari vigenti	Assunto a base di calcolo il numero dei crediti universitari (CFU), la formazione esterna non può essere superiore al 60% del numero di ore impegnate nelle lezioni frontali previste nell'ambito dei crediti formativi di ciascun insegnamento universitario
Per il conseguimento di Diplomi dell'Alta Formazione, Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM)	- Possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo (art. 6, comma 1 del D.M. n. 270/2004)	Standard formativi definiti nell'ambito degli ordinamenti nazionali e universitari vigenti	Assunto a base di calcolo il numero dei crediti universitari (CFU), la formazione esterna non può essere superiore al 60% del numero di ore impegnate nelle lezioni frontali previste nell'ambito dei crediti formativi di




			ciascun insegnamento universitario
Per il conseguimento di Master Universitari ed equivalenti (cioè approvati dai Senati accademici delle Università o dagli Organi competenti per le Istituzioni AFAM) di I e II Livello	<ul style="list-style-type: none"> - Possesso della laurea triennale, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico per i master di 1° livello - Possesso della laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico per i master di 2° livello 	Standard formativi definiti nell'ambito degli ordinamenti nazionali e universitari vigenti	Assunto a base di calcolo il numero dei crediti universitari (60 CFU), la formazione esterna non può essere superiore al 60% del numero di ore impegnate nelle lezioni frontali previste nell'ambito dei crediti formativi di ciascun insegnamento universitario
Per il conseguimento di un Dottorato di Ricerca	- Ammessi e/o già iscritti ai dottorati di ricerca	Standard formativi definiti nell'ambito degli ordinamenti nazionali e universitari vigenti	Assunto a base di calcolo il numero dei crediti universitari (CFU), la formazione esterna non può essere superiore al 60% del numero di ore impegnate nelle lezioni frontali previste nell'ambito dei crediti formativi di ciascun insegnamento universitario
Per lo svolgimento di Attività di Ricerca	- Il requisito minimo è il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado	Gli standard formativi, i contenuti e la durata della formazione sono definiti nel piano formativo individuale sottoscritto dal datore di lavoro unitamente all'apprendista, in coerenza con il progetto di ricerca e le mansioni assegnate all'apprendista.	La formazione esterna non è obbligatoria, mentre la formazione <u>interna</u> non può essere inferiore al 20% del monte orario annuale contrattualmente previsto.



Praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche	I requisiti di accesso al praticantato sono definiti dalle discipline regolanti i singoli ordini professionali	Gli standard formativi, i contenuti e la durata della formazione sono definiti nel piano formativo individuale sottoscritto dal datore di lavoro unitamente all'apprendista, in coerenza con i rispettivi ordinamenti professionali e con la contrattazione collettiva nazionale	La formazione esterna non è obbligatoria, mentre la formazione <u>interna</u> non può essere inferiore al 20% del monte orario annuale contrattualmente previsto.
--	--	--	---

2. La durata complessiva del percorso è costituita dalla somma dei periodi di formazione interna ed esterna previsti dai relativi ordinamenti, con la precisazione che la **formazione interna** è pari alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale e le ore di formazione esterna, salvo i casi di apprendistato per attività di ricerca e praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, così come indicati nella tabella di cui al comma 1.

3. Ai soli fini dell'esatta definizione del monte orario destinato alla formazione esterna in caso di assunzione in apprendistato di III livello di uno studente frequentante o che ha frequentato un percorso per il conseguimento del Diploma di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), la percentuale delle ore di formazione esterna è calcolata sulla base delle ore ordinamentali effettive, tenendo conto delle ore di formazione già svolte prima dell'avvio del contratto stesso, accertata la coerenza con il percorso di studio e formazione già in corso.



**LINEE GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA
PUBBLICA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E
TRASVERSALI NELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE DI II LIVELLO**


ai sensi del D. Lgs. 15 giugno 2015 n. 81 art. 44

REGIONE ABRUZZO



Sommario

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	25
PREMESSA	25
ART. 1 OGGETTO	26
ART. 2 OBBLIGATORietà DELL'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA.....	27
ART. 3 ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELL'OFFERTA FORMATIVA. IL CATALOGO	27
ART. 4 DESTINATARI	28
ART. 5 SOGGETTI ATTUATORI	29
ART. 6 DURATA E CONTENUTI DELL'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA.....	29
ART. 7 ARTICOLAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA	30
ART. 8 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE STAGIONALE	33
ART. 9 AVVIO DELLA FORMAZIONE	35
ART. 10 PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE	35
ART. 11 MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI.....	35
ART. 12 IMPRESE MULTI LOCALIZZATE	36
ART. 13 L'OFFERTA FORMATIVA TRASVERSALE E DI BASE EROGATA DALL'IMPRESA	36
ART. 14 REGISTRAZIONE DELLA FORMAZIONE	37
ART. 15 PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E PARAMETRO DI COSTO VOUCHER FORMATIVO	38
ART. 16 AIUTI DI STATO	39
ART. 17 DISPOSIZIONI FINALI	39
TABELLA A.....	40



QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO:

La disciplina relativa all'istituto dell'apprendistato è contenuta nelle disposizioni di seguito indicate:

- L. R. 17 maggio 1995 n. 111 avente ad oggetto "formazione professionale";
- D. Lgs. 14 settembre 2011 n. 167 "Testo unico dell'apprendistato";
- L. 28 giugno 2012 n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro";
- D. L. 28 giugno 2013 n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 99 "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti";
- Deliberazione n. 32/CSR in data 20 febbraio adottata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano recante "Linee guida per l'apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99";
- D. L. 20 marzo 2014 n. 34 "Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese" convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 78;
- D. Lgs. 15 giugno 2015 n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- Vigente normativa regionale per l'accreditamento degli organismi operanti nel settore della formazione nella Regione Abruzzo;
- D.G.R. 29 dicembre 2015 n. 1101 "Approvazione Repertorio delle qualificazioni e dei profili professionali della Regione Abruzzo";
- D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 150 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
- D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185 "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, 14 settembre 2015 Numeri, 148, 149, 150 e 151, a norma dell'art. 1, comma 13 della Legge 10 dicembre 2014, n. 183".

PREMESSA

Il D. Lgs. 14 settembre 2011 n. 167 Testo Unico dell'apprendistato, ora abrogato, aveva introdotto semplificazioni significative per il contratto di apprendistato ponendo dei punti fermi: il contratto collettivo quale sede naturale di regolazione dell'istituto; le Regioni quali soggetti



chiamati a disciplinare l'offerta formativa pubblica finalizzata all'acquisizione di "competenze di base e trasversali".

Il Testo Unico precisava altresì che la formazione pubblica per l'apprendistato di tipo professionalizzante dovesse essere conforme alle "Linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 20 febbraio 2014", così come stabilito dal comma 3 dell'art. 4 del D. Lgs. 167/2011, modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c) D.L. 20 marzo 2014, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 16 maggio 2014 n. 78, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese, e che ha reso ancora più snello il contratto di apprendistato.

Infine, il decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 recante "*Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni*", a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, con cui viene abrogato - fatta salva la disciplina transitoria - il Testo Unico del 2011 (D. Lgs. n. 167/2011), ha completato la riforma dell'istituto.

ART.1 - OGGETTO

1. Il presente documento definisce il modello dell'offerta formativa pubblica (di seguito anche solo offerta formativa) nella Regione Abruzzo, finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante in attuazione di quanto previsto dall'art. 44, comma 3, del D. Lgs. n. 81 del 15/06/2015 e dalle "*Linee Guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere*", adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 20 febbraio 2014 ¹.
2. La formazione di base e trasversale definita dalla normativa richiamata nel comma 1 può svolgersi in modalità interna o esterna all'azienda e si distingue dalla formazione tecnico-professionale e specialistica, disciplinata dai CCNL e rimessa all'esclusiva responsabilità e a spese del datore di lavoro.
3. In fase di prima attuazione, le presenti linee guida disciplinano l'offerta formativa pubblica organizzata esclusivamente in modalità esterna.

¹ La Regione, previo accordo con le Partì Sociali, si impegna ad apportare al presente atto le modifiche ed integrazioni che si rendano necessarie al fine di recepire gli esiti dell'attività affidata al gruppo tecnico di lavoro previsto dalle disposizioni finali delle Linee guida per la definizione degli ulteriori aspetti ivi previsti.



ART. 2 - OBBLIGATORIETÀ DELL'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA

1. La Regione, nell'ambito delle risorse disponibili, organizza l'offerta formativa pubblica, per le finalità di cui all'art. 1, la quale è da intendersi obbligatoria nella misura in cui sia realmente disponibile per l'impresa e per l'apprendista, ovvero, in via sussidiaria e cedevole, sia definita obbligatoria dalla disciplina contrattuale vigente. In tal caso, durata, contenuti e modalità di realizzazione sono stabiliti dalla contrattazione collettiva di riferimento.
2. L'offerta formativa pubblica si intende realmente disponibile nel caso in cui sia formalmente approvata e finanziata dalla Regione Abruzzo e sia consentita all'impresa l'iscrizione all'offerta medesima, affinché le attività formative possano essere avviate entro 6 mesi dalla data di assunzione degli apprendisti.
3. In caso di esaurimento delle risorse, l'offerta formativa, ancorché approvata, perde il carattere della disponibilità e se ne sospende pertanto l'obbligatorietà. E' onere della Regione garantire un'efficace e tempestiva comunicazione della sopraggiunta indisponibilità anche alle competenti strutture territoriali del lavoro. In tal caso, le imprese hanno la facoltà di organizzare per i propri apprendisti la formazione di base e trasversale ai sensi e nel rispetto delle condizioni e modalità di cui all'art. 13, fermo restando che l'onere finanziario rimane a carico dell'impresa.

ART. 3 - ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELL'OFFERTA FORMATIVA. IL CATALOGO.

1. L'offerta formativa pubblica è organizzata dalla Regione Abruzzo attraverso il "*Catalogo dell'offerta formativa pubblica in apprendistato professionalizzante*" (d'ora in poi, per brevità, denominato solo "Catalogo").
2. Il Catalogo, contenente l'indicazione dei moduli formativi, delle sedi e del calendario delle attività formative, nonché degli organismi di formazione che ne diventano i soggetti attuatori attraverso il sistema dei voucher sotto la loro diretta responsabilità, sarà composto secondo le modalità e le procedure definite con successivo atto della Regione, anche sulla base delle risorse a ciò destinate. Resta inteso che il Catalogo può essere suscettibile di integrazioni e nuovi inserimenti di moduli formativi.
3. Il Catalogo è pubblicato sul portale internet del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università: www.abruzzolavoro.eu
4. Ai sensi di quanto stabilito all'art. 44, comma 3, del D. Lgs. 81/2015, la Regione comunica al datore di lavoro, entro 45 giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro, effettuata ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni; dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le modalità di svolgimento dell'offerta



formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività formative previste, in aderenza a quanto stabilito nelle presenti linee guida.

5. Le imprese, a seguito della comunicazione di cui al comma 4, iscrivono gli apprendisti presso uno dei soggetti attuatori presenti nel Catalogo, scegliendo il modulo formativo.

ART. 4 - DESTINATARI

1. L'offerta formativa pubblica, collegata alla programmazione finanziaria annuale, è rivolta agli apprendisti assunti dalle imprese operanti in tutti i settori produttivi pubblici e privati nella Regione Abruzzo, ai sensi degli artt. 44, comma 1 e 47, comma 4, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

2. Nello specifico, sono destinatari dell'offerta formativa pubblica:

- a) I soggetti di età compresa tra i 18 anni (17 anni, se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226) e i 29 anni (fino al giorno precedente il compimento del trentesimo anno), assunti ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, con contratto di apprendistato professionalizzante, della durata di almeno 6 mesi, salvo il caso dell'apprendistato professionalizzante stagionale previsto all'articolo 8.
- b) I lavoratori, senza limiti di età, beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'art. 47 comma 4, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale.

3. Per gli apprendisti assunti successivamente all'entrata in vigore delle presenti linee guida e all'effettiva disponibilità dell'offerta formativa pubblica l'iscrizione degli stessi alle attività formative, da parte dell'impresa, avverrà secondo le modalità previste nel presente documento.

4. *La Regione si riserva la facoltà di valutare, alla luce anche delle effettive risorse finanziarie disponibili, in occasione del primo avviso per la costituzione del Catalogo e conseguente avvio dell'attività di formazione, la possibilità di finanziamento dei voucher anche nei confronti degli apprendisti assunti a far data dal 15 dicembre 2015 (1° giorno di indisponibilità dell'offerta formativa pubblica a seguito della chiusura dello "sportello" riferito alla precedente programmazione), per i quali perdura il contratto di apprendistato. Per gli stessi, pur non sussistendo l'obbligo di svolgere la formazione per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali, ai sensi di quanto stabilito nella normativa nazionale di riferimento, i datori di lavoro possono comunque richiedere il finanziamento dei voucher per far loro svolgere la formazione secondo le modalità previste dalle presenti linee guida.*



ART. 5 SOGGETTI ATTUATORI

I soggetti attuatori dell'offerta formativa pubblica finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali, sono individuati - nell'ambito degli organismi di formazione accreditati secondo la vigente normativa regionale per la Macrotipologia - "Formazione Continua" - secondo le procedure e le modalità che saranno definite con successivo atto della Regione ai fini del loro inserimento nel Catalogo.

ART. 6 DURATA E CONTENUTI DELL'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA

1. La durata dell'offerta formativa pubblica, riferita al triennio, è determinata sulla base del titolo di studio posseduto dall'apprendista al momento dell'assunzione, ed in particolare:

- n. 120 ore, per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado;
- n. 80 ore, per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- n. 40 ore, per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente.

2. La formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali ha come oggetto le seguenti competenze:

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO;

ORGANIZZAZIONE E QUALITÀ AZIENDALE;

RELAZIONE E COMUNICAZIONE NELL'AMBITO LAVORATIVO;

DIRITTI E DOVERI DEL LAVORATORE E DELL'IMPRESA, LEGISLAZIONE DEL LAVORO, CONTRATTAZIONE COLLETTIVA;


COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI;

COMPETENZA DIGITALE;

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE;

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ;

ELEMENTI DI BASE DELLA PROFESSIONE/MESTIERE.



ART. 7 ARTICOLAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA

1. La formazione deve essere svolta in ambienti adeguatamente organizzati e attrezzati e deve essere tenuta da docenti che, per *curriculum vitae*, abbiano adeguate esperienze tecniche e/o didattiche nelle materie oggetto dei moduli formativi, secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale che disciplina l'accreditamento delle sedi formative ed orientative della Regione Abruzzo.

2. L'offerta formativa pubblica è strutturata in moduli formativi della durata di 40 ore annuali ciascuno, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, attivabili sulla base del titolo di studio posseduto dall'apprendista e delle competenze di base e trasversali acquisite nei percorsi di istruzione e formazione professionale attestata ai sensi della vigente normativa regionale. L'organismo di formazione eroga all'apprendista, sulla base dei criteri definiti all'art. 6, comma 1, il previsto modulo annuale di n. 40 ore entro e non oltre ciascun anno di durata del contratto, calcolato dalla data di assunzione e cioè:

- primo modulo: avvio entro un periodo massimo di 6 mesi e termine entro un anno dalla data di assunzione;
- secondo modulo: avvio dopo un anno e conclusione entro due anni dalla data di assunzione;
- terzo modulo: avvio dopo due anni e conclusione entro tre anni dalla data di assunzione.


3. I moduli formativi sono organizzati in una o più Unità Formative (di seguito UF) definite sulla base delle competenze da acquisire di cui all'art. 6, comma 2 e meglio specificate nell'allegata Tabella A. In particolare l'offerta formativa pubblica di base e trasversale si articola nei seguenti moduli:

Modulo 1 della durata di 40 ore, composto dalle seguenti UF:

UF1- *Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e salvaguardia ambientale*² (12 ore)

UF2 - *Operare nel rispetto della Legislazione sul Lavoro e della Contrattazione collettiva. Esercitare concretamente i diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa. Operare nel rispetto dell'organizzazione aziendale. Relazionarsi in un contesto lavorativo organizzato riconoscendo e gestendo le eventuali criticità nei rapporti professionali* (24 ore)

² I contenuti dell'UF1 sono da considerarsi complementari e non sostitutivi rispetto alla formazione obbligatoria dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro disciplinata dagli Accordi del 21/12/2011 e del 27/06/2012 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81)



UF3 - *Acquisire la capacità di orientamento al risultato e di adeguata gestione del tempo (4 ore)*

Modulo 2 della durata di 40 ore, composto dalle seguenti UF:

UF4 - *Utilizzare strumenti tecnologici ed informatici per consultare archivi, gestire informazioni, analizzare e rappresentare dati, anche in forma grafica (28 ore)*

UF5 - *Acquisire spirito di iniziativa e imprenditorialità, problem solving e processi decisionali. Elementi di base della Professione/Mestiere (12 ore)*


Modulo 3 della durata di 40 ore, composto dalle seguenti UF:

UF6- *Lingua Straniera (Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco, ecc.) e in alternativa Lingua Italiana (solo per stranieri) (32 ore)*

UF7 - *Assumere adeguate competenze sociali e civiche. Saper partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa (8 ore)*

TABELLA RIEPILOGATIVA DELL'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA

Titolo studio	Durata percorso	Moduli	UF	Durata moduli	Note
Nessun titolo o titolo di scuola secondaria di primo grado	120 ore	1	UF1 - UF2-UF3	40 ore	* possibilità di invertire l'ordine di frequenza dei moduli 2 e 3
		2*	UF4- UF5	40 ore	
		3	UF6 - UF7	40 ore	
Titolo di scuola secondaria di secondo grado	80 ore	1	UF1 - UF2-UF3	40 ore	* o in alternativa modulo 3 (UF6, UF7)
		2*	UF4- UF5	40 ore	
Titolo di laurea o titoli superiori	40 ore	1	UF1 - UF2-UF3	40 ore	



4. Il datore di lavoro, per la scelta dei moduli formativi successivi al primo deve nuovamente consultare l'offerta pubblica presente sul "Catalogo". Pertanto, entro l'inizio di ciascuno dei successivi anni di durata del contratto, decorrenti dalla data di assunzione dell'apprendista, deve scegliere il previsto e ulteriore modulo. La frequenza del primo modulo è obbligatoria per tutti gli apprendisti indipendentemente dal titolo di studio posseduto. Invece per i moduli n. 2 e n.3, qualora il datore di lavoro ne ravvisi l'esigenza, potrà :

- per gli apprendisti senza alcun titolo o titolo di scuola secondaria di primo grado, scegliere di invertire l'ordine di frequenza dei moduli n.2 e n.3;
- per gli apprendisti in possesso del titolo di scuola secondaria di secondo grado, scegliere di sostituire il modulo n. 2 con il modulo n. 3

5. E' fatta salva altresì la facoltà del datore di lavoro, di concerto con l'apprendista, di scegliere un diverso Organismo di formazione per ciascuno dei moduli da svolgere nel corso del proprio percorso formativo. Al termine di ogni modulo, il competente Organismo di formazione ha, quindi, l'obbligo di rilasciare il relativo attestato di frequenza e di profitto.

6. La durata di ciascun modulo formativo può essere ridotta per gli apprendisti nei sotto elencati casi:

a) eventuale acquisizione di un titolo di studio nel corso del contratto di apprendistato: in tali casi la durata si modifica con riferimento al titolo di studio acquisito;


b) credito formativo per gli apprendisti che abbiano già completato, in precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli/unità formative: in tali casi la riduzione oraria del percorso coincide con la durata dei moduli già completati;

c) credito formativo permanente per la formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo Stato/Regioni del 21/12/2011 già svolta, ove documentata: in tali casi è applicata la corrispondente riduzione oraria nel primo modulo pari a n. 4 ore. La riduzione è indicata dal Soggetto attuatore unitamente all'attestazione di frequenza dei moduli formativi già completati altrove.

7. Il soggetto attuatore della formazione, senza oneri aggiuntivi, predispone un sistema di recupero delle lezioni secondo i criteri e le modalità che saranno definiti con successivo atto della Regione.

8. I soggetti attuatori, nel formare le classi, devono perseguire la maggiore omogeneità possibile tra i partecipanti ad ogni singolo modulo, prestando particolare attenzione agli apprendisti in possesso della sola licenza media.

9. Il numero di apprendisti che compongono la classe sarà definito con successivo atto della Regione.




10. Nelle more della definizione degli ambiti di applicazione della FAD da parte dell'apposito Gruppo Tecnico di Lavoro previsto dall'art. 5 dell'Accordo adottato con Deliberazione n. 32/CSR in data 20 febbraio 2014 in sede di Conferenza permanente Stato/Regioni, in via transitoria è prevista l'acquisizione delle competenze di base e trasversali anche in modalità a distanza (FAD), secondo i presupposti, i requisiti tecnici ed i limiti che saranno definiti con successivo atto regionale.

ART. 8 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE STAGIONALE

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 5 del D. Lgs. 81/2015, per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.

2. Per gli apprendisti assunti con contratto stagionale, la determinazione del monte ore sulla base del titolo di studio, la durata ed i contenuti della formazione è effettuata secondo le seguenti proporzioni e corrispondenti unità formative:

Durata contratto	ORE FORMAZIONE E CONTENUTI RISPETTIVE UNITÀ FORMATIVE (U.F.)						Note
	Senza titolo studio	U.F.	Diplomati	U.F.	Laureati	U.F.	
0-4 mesi	n. 12 ore	UF1 Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e salvaguardia ambientale	n. 12 ore	UF1 Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e salvaguardia ambientale	n. 12 ore	UF1 Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e salvaguardia ambientale	
4-6 mesi	n. 20 ore	UF1 Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e salvaguardia ambientale n. 12 ore UF2.1 Operare nel rispetto della Legislazione sul Lavoro e della Contrattazione collettiva. Esercitare concretamente i diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa	n. 16 ore	UF1 Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e salvaguardia ambientale n. 12 ore UF2.1 Operare nel rispetto della Legislazione sul Lavoro e della Contrattazione collettiva. Esercitare concretamente i diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa	n. 16 ore	UF1 Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e salvaguardia ambientale n. 12 ore UF2.1 Operare nel rispetto della Legislazione sul Lavoro e della Contrattazione collettiva. Esercitare concretamente i diritti e	La durata dell'unità formativa può essere ridotta per gli apprendisti nel caso gli stessi abbiano acquisito un credito formativo permanente per la formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo Stato/Regioni del 21/12/2011 già svolta, ove documentata: in tali casi è applicata la



		n. 8 ore		n. 4 ore		doveri del lavoratore e dell'impresa n. 4 ore	corrispondente riduzione oraria nel primo modulo pari a n. 4 ore. La riduzione è indicata dal Soggetto attuatore nel Patto Formativo, al quale si allega l'attestazione di frequenza dei moduli formativi già completati altrove
oltre 6 mesi	n. 40 ore	<p>UF1 Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e salvaguardia ambientale n. 12 ore</p> <p>UF2 Operare nel rispetto della Legislazione sul Lavoro e della Contrattazione collettiva. Esercitare concretamente i diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa. Operare nel rispetto dell'organizzazione aziendale. Relazionarsi in un contesto lavorativo organizzato riconoscendo e gestendo le eventuali criticità nei rapporti professionali n.24 ore</p> <p>UF3 Acquisire la capacità di orientamento al risultato e di adeguata gestione del tempo n.4 ore</p>	n. 32 ore	<p>UF1 Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e salvaguardia ambientale n. 12 ore</p> <p>UF2.1 Operare nel rispetto della Legislazione sul Lavoro e della Contrattazione collettiva. Esercitare concretamente i diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa n. 8 ore</p> <p>UF2.2 Operare nel rispetto dell'organizzazione aziendale n. 8 ore</p> <p>UF3 Acquisire la capacità di orientamento al risultato e di adeguata gestione del tempo n.4 ore</p>	n. 24 ore	<p>UF1 Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e salvaguardia ambientale n. 12 ore</p> <p>UF2.1 Operare nel rispetto della Legislazione sul Lavoro e della Contrattazione collettiva. Esercitare concretamente i diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa n. 8 ore</p> <p>UF3 Acquisire la capacità di orientamento al risultato e di adeguata gestione del tempo n.4 ore</p>	<p>La durata di ciascuna unità formativa può essere ridotta per gli apprendisti nei sotto elencati casi: a) eventuale acquisizione di un titolo di studio nel corso del contratto di apprendistato: in tali casi la durata si modifica con riferimento al titolo di studio acquisito; b) credito formativo per gli apprendisti che abbiano già completato, in precedenti rapporti di apprendistato, uno o più unità formative: in tali casi la riduzione oraria del percorso coincide con la durata delle unità formative già completate; c) credito formativo permanente per la formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo Stato/Regioni del 21/12/2011 già svolta, ove documentata: in tali casi è applicata la corrispondente riduzione oraria nel primo modulo pari a n. 4 ore. La riduzione è indicata dal Soggetto attuatore nel Patto Formativo, al quale si allega l'attestazione di frequenza dei moduli formativi già completati altrove.</p>



3. Qualora lo svolgimento dell'apprendistato, in capo allo stesso soggetto, si articolasse in più stagioni, attraverso più rapporti a tempo determinato, per i contratti di apprendistato successivi al primo, per l'erogazione della formazione di base e trasversale, fermo restando il numero di ore collegate al titolo di studio e alla durata mensile del contratto, i contenuti delle Unità Formative saranno determinati di comune accordo tra il datore di lavoro e l'Organismo di formazione, facendo riferimento alle Unità Formative non svolte e comunque contemplate nella Tabella A.

4. Le procedure per l'affidamento dei voucher formativi nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante stagionale, stante la peculiarità dello stesso, saranno definite con successivo atto della Regione.

ART. 9 AVVIO DELLA FORMAZIONE

1. Ai fini dell'effettiva disponibilità dell'offerta formativa pubblica, nel rispetto dei termini di cui all'art. 2, comma 2 e delle modalità previste all'art. 44, comma 3, del D. Lgs. n. 81 del 2015, le modalità di gestione del sistema a Catalogo e quindi dell'avvio dell'attività formativa saranno definite con successivo atto della Regione.

2. L'impresa insieme all'apprendista, previa consultazione del "Catalogo", effettua la scelta del Soggetto attuatore per l'erogazione del modulo formativo, secondo quanto definito negli artt. 6 e 7 ed iscrive l'apprendista presso il soggetto stesso.

3. I soggetti attuatori dell'offerta formativa erogano i moduli formativi attraverso il sistema dei voucher che abilitano il singolo apprendista a frequentare il modulo formativo scelto fra quelli inseriti nel Catalogo. Il voucher è individuale e collegato a ciascun modulo formativo (di norma n. 40 ore).

ART. 10 PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE

1. Il piano formativo individuale di cui all'articolo 42, comma 1, del D. Lgs. 81/2015 è esclusivamente riferito alla formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche.

2. Per la redazione del piano formativo individuale dell'apprendista, l'impresa fa riferimento a moduli o formulari definiti dalla contrattazione collettiva di riferimento o dagli enti bilaterali.

ART. 11 MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI

1. Nell'organizzare e gestire l'offerta formativa di cui alle presenti linee guida, gli Organismi di formazione, prevedono, in funzione della durata dei moduli, idonee modalità di verifica al



termine di ogni unità formativa. I risultati delle verifiche devono essere contenuti in supporti cartacei o informatici.

2. Al termine del percorso formativo, in attesa che la Regione Abruzzo definisca le modalità di certificazione delle competenze, il soggetto attuatore - mediante l'utilizzo di appositi modelli predisposti dalla stessa Regione - è tenuto a rilasciare:

- a) all'apprendista, un'attestazione di frequenza e profitto, con riguardo ai moduli completati (anche in caso di interruzione anticipata del percorso);
- b) all'impresa, un'attestazione della frequenza all'attività formativa erogata.

ART. 12 IMPRESE MULTI LOCALIZZATE

1. Possono accedere alla formazione pubblica di cui alle presenti linee guida tutte le imprese con sede legale e/o operativa nel territorio della Regione Abruzzo che hanno assunto apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi degli artt. 44 e 47, comma 8, del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

ART. 13 - L'OFFERTA FORMATIVA TRASVERSALE E DI BASE EROGATA DALL'IMPRESA

1. Le imprese che non si servono dell'offerta formativa pubblica disponibile, in sostituzione della stessa e nel rispetto del vincolo dell'obbligatorietà di cui all'art. 2, possono provvedere ad erogare direttamente, sotto la propria responsabilità, la formazione tesa all'acquisizione delle competenze di base e trasversali dei propri apprendisti. In questo caso, l'opzione è esercitata nel rispetto dei contenuti definiti dalla presente disciplina e a condizione di disporre dei seguenti requisiti minimi:

- a) luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi;
- b) risorse umane con adeguate capacità e competenze, comprovate dal possesso di idonei titoli di studio ed esperienza professionale.

2. La formazione diretta deve, altresì, avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) INTENZIONALITÀ: l'attività deve essere organizzata in modo che ne risultino chiari gli scopi e la destinazione finalistica. In altre parole l'impresa deve organizzare percorsi chiaramente dedicati alla formazione, con caratteristiche e struttura in linea con quanto previsto nelle presenti linee guida;



b) **PROGRAMMAZIONE:** l'offerta formativa diretta deve risultare da una specifica programmazione;

c) **CONTROLLO:** l'offerta formativa diretta deve essere monitorabile e verificabile nella sua esecuzione, *da parte di competenti Servizi regionali e delle Direzioni Territoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;*

d) **TRACCIABILITÀ:** l'attività formativa diretta ed effettuata deve risultare nel "Fascicolo elettronico del lavoratore" di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 150 del 2015 e in sostituzione si rinvia a quanto previsto all'art. 14, comma 2, delle presenti linee guida;

e) **ASSISTENZA:** l'impresa deve anche in modalità diretta prevedere, istituire e ricoprire la figura professionale del tutor aziendale.

3. Al fine di realizzare la formazione interna, il datore di lavoro, nel rispetto delle caratteristiche di cui al presente articolo, può anche organizzarsi con altri datori di lavoro, avvalendosi, ai fini della sua gestione ed erogazione, di soggetti terzi operanti nel settore della formazione.

4. La formazione realizzata direttamente dall'impresa non è in alcun modo finanziata o finanziabile con risorse pubbliche.

5. L'impresa che ha dichiarato di non volersi servire dell'offerta formativa pubblica può, comunque e in ogni caso, avvalersi, con riguardo a tutti o anche ad una parte degli apprendisti assunti, dell'offerta formativa pubblica finanziata.

6. L'impresa, ove si avvalga in tutto o in parte della formazione diretta di cui al presente articolo, deve provvedere a trasmettere alla Regione e ai Centri per l'impiego la documentazione inerente la programmazione, l'avvio, la gestione ed il completamento dei percorsi formativi, nonché gli elenchi degli apprendisti ammessi alla formazione diretta.

ART.14 REGISTRAZIONE DELLA FORMAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs. n. 81 del 2015 e delle Linee Guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 20 febbraio 2014, il datore di lavoro è tenuto a registrare la formazione effettuata e la qualifica professionale, eventualmente acquisita dall'apprendista, ai fini contrattuali. Tale registrazione sarà effettuata nel "Fascicolo elettronico del lavoratore" di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 150 del 2015.

2. In attesa della piena operatività del "Fascicolo elettronico del lavoratore" la registrazione della formazione è effettuata in un documento predisposto dal Servizio Lavoro.

ART. 15 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E PARAMETRO DI COSTO VOUCHER FORMATIVO


1. L'offerta formativa pubblica di cui alle presenti linee guida trova copertura nell'ambito della programmazione finanziaria annuale della Regione. Il finanziamento delle attività avviene fino a concorrenza delle risorse disponibili.
2. Il voucher è liquidato, in nome e per conto dell'apprendista, direttamente al soggetto attuatore titolare del modulo formativo scelto, a conclusione di ciascun modulo. Le modalità e i termini di affidamento, calcolo e pagamento dei voucher nonché gli aspetti organizzativi collegati alla gestione delle attività formative, compresa la relativa modulistica di riferimento, sono definiti nel dettaglio in un successivo provvedimento di competenza del "Servizio Lavoro".
3. Nel calcolo del valore del voucher individuale per ciascun modulo formativo, si terrà conto:
 - a) delle effettive ore di formazione fruite da parte dell'apprendista assegnatario dello stesso;
 - b) delle ore effettivamente erogate dal soggetto attuatore.

Per le ore erogate e che non siano state fruite dall'apprendista per sua assenza o per cause, in ogni caso, non attribuibili al soggetto attuatore è riconosciuta a quest'ultimo, a titolo di ristoro delle spese generali di organizzazione e gestione, una somma nella misura massima del 10% dell'importo orario.

4. In attesa della definizione, nel rispetto di quanto previsto nelle linee guida adottate il 20 febbraio 2014 dalla Conferenza Stato-Regioni, di un parametro unico nazionale di costo, mediante l'individuazione dell'unità di costo standard (UCS) per l'erogazione della formazione pubblica di cui al presente documento, il parametro di riferimento del costo ora/allievo massimo è fissato in maniera forfettaria, con arrotondamento all'unità superiore, secondo i criteri descritti nella nota in calce. ³

³ Il parametro di riferimento del costo esprime uno dei due fattori attraverso cui viene calcolato il valore del voucher ai sensi del presente articolo e tiene conto, comprende e remunera tutte le diverse voci e componenti di spesa collegate all'offerta formativa pubblica, incluso l'eventuale tempo impiegato dal soggetto attuatore per la funzione di orientamento, per quella di definizione del percorso formativo, per la gestione di eventuali corsi di recupero e per ogni altra attività funzionalmente connessa all'erogazione dell'offerta formativa pubblica da parte del soggetto attuatore. Il suddetto parametro è derivato dalla media aritmetica: $Ma \cdot b = \frac{Ma + Mb}{2}$ tra i valori $Ma (\frac{m_1 + m_2 + \dots + m_n}{n})$ e $Mb (\frac{p_1 + p_2 + \dots + p_m}{m})$ che rappresentano, rispettivamente

- ✓ (Ma) la media aritmetica dei costi dei progetti formativi per la qualificazione sul lavoro (apprendistato professionalizzante) attuati nella Regione Abruzzo negli anni 2010 e 2011 (per un costo ora/allievo di € 9,00 per ciascuno dei citati anni, per moduli di n. 40 ore e per classi di max 20 allievi) e nel 2013 (per un costo ora/allievo di



ART. 16- AIUTI DI STATO


1. Per i costi di formazione oggetto delle presenti linee guida (formazione pubblica obbligatoria) non trova applicazione la normativa sugli aiuti di stato.

ART. 17 DISPOSIZIONI FINALI

1. La Regione Abruzzo, trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente disciplina, si riserva di verificare, con le Parti sociali, eventuali interventi correttivi e/o integrativi, al fine di migliorare l'efficienza e la qualità dei percorsi formativi.

€ 15,00, per moduli di n. 40 ore e per classi max di 20 allievi), ottenuta come somma dei costi di ogni singolo anno, diviso il numero dei valori considerati,


- ✓ (Mb) la media aritmetica dei costi attuali e noti, applicati da altre Regioni per le medesime finalità, ricavati dall'ultima ricognizione comparativa resa disponibile dall'ISFOL nell'ambito dei rapporti che annualmente pubblica sull'apprendistato in Italia. Per ultima ricognizione comparativa disponibile s'intende la rilevazione più recente effettuata dall'ISFOL rispetto alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico per la costituzione del Catalogo dell'offerta formativa. Verranno presi in considerazione solo i costi pubblicati ed applicati dalle altre Regioni con la similare modalità di finanziamento, ovvero sia tramite "voucher" (non si terranno pertanto in considerazione modalità di finanziamento tramite UCS, Dote, Rimborso ecc.). Qualora nella tabella fosse indicato un costo riferito all'intero modulo formativo individuale, per la determinazione della media (Mb), lo stesso sarà rapportato al parametro di riferimento costo ora/allievo, tenendo in considerazione laddove possibile, al fine di assicurare omogeneità e coerenza rispetto ai costi finora applicati dalla Regione Abruzzo, i gruppi classe fino ad un massimo di n. 20 allievi e/o i moduli formativi di n. 40 ore.



			<p><i>cloud</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -Elementi di normativa sulla privacy 	<p>rispetto della propria e dell'altrui privacy e sicurezza</p>	
	<p>UF5 ore 12</p>	<p>UF5.1</p> <p>Acquisire spirito di iniziativa e imprenditorialità <i>problem solving</i> e processi decisionali.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Azienda come sistema - Elementi di base per individuare le tipologie di aziende e le caratteristiche della loro gestione - Settori in cui si articolano le attività economiche - Conoscenze essenziali per l'accesso al lavoro e alle professioni - Il <i>curriculum vitae</i> secondo il modello europeo e le tipologie di colloquio di lavoro (individuale, di gruppo on line) - Elementi di base sulla metodologia di <i>problem finding</i>, <i>problem setting</i>, <i>problem analysis</i>, <i>problem solving</i>, <i>decision making</i>, <i>decision taking</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Individuare le modalità con cui l'intrapresa diventa impresa - Riconoscere le tipologie di aziende e la struttura elementare che le connota - Riconoscere i principali settori in cui sono organizzate le attività economiche del proprio territorio - Redigere il <i>curriculum vitae</i> secondo il modello europeo - Identificare, circoscrivere, e analizzare la situazione problematica ed escogitare una soluzione; - Gestire le emozioni - Organizzare le attività - Dimostrare flessibilità - Ricercare e valutare soluzioni alternative e scelta della soluzione - Saper valutare e controllare la decisione 	8
		<p>UF5.2</p> <p>Elementi di base della Professione/Mestiere</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Nozioni sull'evoluzione dei possibili scenari socio-economici del settore macroeconomico di riferimento - Principali competenze di base e trasversali che caratterizzano il settore macroeconomico di riferimento -Conoscenze sulle principali dinamiche organizzative, i processi gestionali, attività e prodotti riservati alla clientela di riferimento -Conoscenza glossario fondamentale della propria professione o mestiere 	<ul style="list-style-type: none"> - Orientarsi sulla base della conoscenza dell'evoluzione dei possibili scenari socio-economici del settore macroeconomico di riferimento -Orientarsi nell'ambito delle più comuni situazioni della propria professione o mestiere -Saper utilizzare i principali e più comuni termini del glossario della propria professione o mestiere - Saper riferire sull'andamento dell'attività, presentare i risultati conseguiti e commentarli nei principali aspetti 	4
M.3	<p>UF6 Ore 32</p>	<p>LINGUA STRANIERA (INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO, TEDESCO, ecc.)</p> <p>Interagire nei diversi contesti utilizzando la lingua in modo da esprimere un sufficiente grado di autonomia</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Il lessico di base riferito all'ambito personale, alla vita quotidiana e di lavoro -Le strutture morfologiche e sintattiche semplici e di uso comune, relative a situazioni prevedibili nei diversi contesti -Conoscenze linguistiche necessarie per esprimere funzioni comunicative relative a: descrivere se 	<ul style="list-style-type: none"> -Comprendere brevi e semplici testi scritti, attivando strategie di lettura per individuare parole chiave, connettivi e sequenze, punti principali e informazioni accessorie per ricostruire il significato globale dei testi -Scrivere testi semplici per costruire semplici enunciati di tipo descrittivo ed espositivo utilizzando un repertorio linguistico di base 	32



			<p>stessi, oggetti, persone, luoghi, strumenti ed apparecchiature; chiedere e fornire informazioni, indicazioni, istruzioni; narrare eventi; esprimere la propria opinione, gusti preferenze e chiedere quelle altrui</p> <p>-Conoscenze linguistiche necessarie per affrontare situazioni comunicative: di tipo personale(casa, famiglia, scuola, sport, tempo libera...); di tipo pubblico(mezzi di trasporto, negozi, cinema, teatro, ristorante, alberghi, ospedali....), di tipo professionale</p> <p>-Modalità di utilizzo di strumenti di consultazione, compresi dizionari multimediali</p>	<p>-Comprendere il significato delle conversazioni attivando strategie di ascolto per individuare parole chiave, connettivi e sequenze per ricostruire il significato globale di brevi e semplici messaggi, annunci, dialoghi, istruzioni</p> <p>-Affrontare conversazioni semplici</p> <p>- Utilizzare le diverse tipologie testuali ed i diversi registri in funzione dello scopo comunicativo</p> <p>- Utilizzare diversi strumenti di consultazione, compresi dizionari multimediali</p>	
	<p>LINGUA ITALIANA (SOLO PER STRANIERI) Interagire nei diversi contesti utilizzando la lingua in modo da esprimere un sufficiente grado di autonomia</p>		<p>-Il lessico di base riferito all'ambito personale, alla vita quotidiana e di lavoro</p> <p>-Le strutture morfologiche e sintattiche semplici e di uso comune, relative a situazioni prevedibili nei diversi contesti</p> <p>-Conoscenze linguistiche necessarie per esprimere funzioni comunicative relative a: descrivere se stessi, oggetti, persone, luoghi, strumenti ed apparecchiature; chiedere e fornire informazioni, indicazioni, istruzioni; narrare eventi; esprimere la propria opinione, gusti preferenze e chiedere quelle altrui</p> <p>-Conoscenze linguistiche necessarie per affrontare situazioni comunicative: di tipo personale (casa, famiglia, scuola, sport, tempo libera...); di tipo pubblico(mezzi di trasporto, negozi, cinema, teatro, ristorante, alberghi, ospedali....), di tipo professionale</p> <p>-Modalità di utilizzo di</p>	<p>-Comprendere brevi e semplici testi scritti, attivando strategie di lettura per individuare parole chiave, connettivi e sequenze, punti principali e informazioni accessorie per ricostruire il significato globale dei testi</p> <p>-Scrivere testi semplici per costruire semplici enunciati di tipo descrittivo ed espositivo utilizzando un repertorio linguistico di base</p> <p>-Comprendere il significato delle conversazioni attivando strategie di ascolto per individuare parole chiave, connettivi e sequenze per ricostruire il significato globale di brevi e semplici messaggi, annunci, dialoghi, istruzioni</p> <p>-Affrontare conversazioni semplici</p> <p>- Utilizzare le diverse tipologie testuali ed i diversi registri in funzione dello scopo comunicativo</p> <p>- Utilizzare diversi strumenti di consultazione, compresi dizionari multimediali</p>	<p>32</p>



			strumenti di consultazione, compresi dizionari multimediali		
			<ul style="list-style-type: none"> -I codici di comportamento e i modi generalmente accettati nei diversi ambienti e nella società. - Elementi di base riguardanti lo Stato e la sua struttura secondo la Costituzione - Istituzioni locali, nazionali ed internazionali - Nozioni sulla parte prima della Costituzione italiana - Elementi di base inerenti le principali norme giuridiche comunitarie, - Le persone, i gruppi, la parità e la non discriminazione tra i sessi - La tutela delle minoranze in una società multietnica - Società civile e società politica - Scuola, famiglia, lavoro - Capire le dimensioni multiculturali e socioeconomiche delle società europee ed il modo in cui l'identità culturale nazionale interagisce con l'identità europea -Bisogni collettivi, pubblici servizi e solidarietà sociale -Diritti e doveri nella vita sociale e diritti politici -La cittadinanza europea 	<ul style="list-style-type: none"> -Comunicare costruttivamente in ambiti differenti, - Manifestare tolleranza -Esporre e capire i diversi punti di vista -Negoziare con la capacità di trasmettere fiducia e di essere d'accordo con gli altri -Essere interessati allo sviluppo socioeconomico e alla comunicazione interculturale -Apprezzare la diversità e rispettare gli altri -Reperire autonomamente fonti informative di tipo giuridico -Riconoscere ed applicare le diverse modalità di esercizio della democrazia negoziando, decidendo e riflettendo sui processi di partecipazione in merito a questioni direttamente esperite quali la rappresentanza in gruppi consultivi e deliberativi interni; selezionando le informazioni pertinenti e funzionali allo scopo della comunicazione, sostenere opinioni personali prendendo parte, con diverse modalità a confronti riguardo a questioni, problemi ed eventi di carattere politico, culturale, morale e sociale -Trovare la soluzione di semplici casi riguardanti i rapporti civili, politici, etico sociali, applicando a casi concreti le norme in materia di diritti, doveri e cittadinanza 	
	UF7 ore 8	Assumere adeguate competenze sociali e civiche -Saper partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa			8

